

# Decreto Milleproroghe convertito in legge: le novità fiscali

Numero :	<b>46/2015</b>
Gruppo :	<b>NOVITÀ</b>
Oggetto :	<b>NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE</b>
Norme e prassi :	D.L. N. 192 DEL 31.12.2014, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 11 DEL 27.02.2015, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 49 DEL 28.02.2015 ED IN VIGORE DAL 1° MARZO 2015

## Sintesi

Il **decreto Milleproroghe**, che era stato approvato l'ultimo dell'anno, è stato **convertito in legge**. Nel lungo processo di conversione in legge, sono entrate nel testo **diverse novità fiscali**, tra cui:

- ◆ la proroga al **2016** dell'**abrogazione** della **dichiarazione IVA in forma unificata** e della **Comunicazione annuale dati IVA**;
- ◆ la proroga al **2016** dell'entrata in vigore dell'**Imus**, l'imposta municipale secondaria;
- ◆ la **riapertura dei termini per la richiesta di un nuovo piano di rateazione dei debiti tributari per chi è già decaduto**;
- ◆ la **proroga fino a tutto il 2017 degli incentivi fiscali per i lavoratori che rientrano dall'estero**;
- ◆ la **proroga per il 2015 del precedente regime dei minimi**, che quest'anno coesisterà con il nuovo regime agevolato forfetario;
- ◆ il **blocco al 27,72% dell'aliquota contributiva della Gestione Separata Inps 2015 per i titolari di partita IVA** non iscritti ad altra gestione previdenziale.

Il testo di legge è **in vigore dal 1° marzo 2015**.

## Gli argomenti

1. PREMESSA
2. STOP AUMENTO ACCISA SUI CARBURANTI
3. SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI ISOLA DI LAMPEDUSA
4. ABROGAZIONE DICHIARAZIONE IVA UNIFICATA E COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SOLO DAL PERIODO D'IMPOSTA 2016
5. AUMENTO ACCONTI IRES/IRAP 2015
6. IMUS: ENTRATA IN VIGORE PROROGATA AL 2016
7. IDONEITÀ CAF
8. NUOVA RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI PER CHI È GIÀ DECADUTO
9. INCENTIVI RIENTRO LAVORATORI DALL'ESTERO
10. CREDITO D'IMPOSTA ASSUNZIONI MEZZOGIORNO
11. PROROGA DEL REGIME DEI MINIMI PER IL 2015
12. NO RADDOPPIO TERMINI DI ACCERTAMENTO IN CASO DI VOLUNTARY DISCLOSURE
13. TARI 2014
14. BLOCCO ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

**Premessa**

Appena in tempo per evitare la sua decadenza, il **Decreto Milleproroghe**, ovvero il **D.L. n. 192 del 31.12.2014**, è stato finalmente **convertito in legge**.

Si tratta della **Legge n. 11 del 28.02.2015**, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2015* ed entrata **in vigore dal 1° marzo scorso**.

Diverse sono state le **novità fiscali e previdenziali** inserite in sede di conversione in legge, contenute rispettivamente negli **artt. 10 e 10-bis** del decreto.

**Stop aumento  
accisa sui  
carburanti**

(art. 10, comma 2)

Viene prorogato di un altro anno, **fino al 31.12.2015** anziché fino al 31.12.2014, **il blocco dell'aumento delle accise sui carburanti**.

Continuano, pertanto, ad applicarsi anche per il 2015 i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/1998 ridotti nella misura del 12%<sup>1</sup>.

**Sospensione  
versamenti e  
adempimenti isola  
di Lampedusa**

(art. 10, comma 8)

E' **prorogata di un ulteriore anno la sospensione degli adempimenti e dei versamenti** dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail prevista a favore dei residenti dell'**isola di Lampedusa** dall'art. 23, comma 44, del D.L. n. 98/2011 in considerazione del permanere dello stato di crisi.

La **sospensione** è, dunque, valida con riferimento agli adempimenti ed ai versamenti dovuti **fino al 31.12.2014** anziché fino al 31.12.2013.

**Abrogazione  
dichiarazione IVA  
unificata e  
Comunicazione  
annuali dati IVA  
solo dal periodo  
d'imposta 2016**

(art. 10, comma 8-bis)

La Legge di Stabilità 2015 aveva previsto, dal periodo d'imposta 2015, **l'abrogazione della possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma unificata (con UNICO)**, lasciando come **unica via** quella della presentazione della **dichiarazione IVA in via autonoma entro febbraio** e **cancellando l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA** che, avendo la stessa scadenza della dichiarazione IVA, sarebbe divenuto un adempimento inutile (tant'è che già ora chi presenta la dichiarazione IVA in via autonoma entro febbraio è esonerato dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA).

Ora, con una modifica alla norma della Legge di Stabilità 2015 (precisamente, al comma 641 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014), **tale semplificazione viene fatta slittare al periodo d'imposta 2016 (effetto a partire dalla dichiarazione da presentare nel 2017 - modello IVA 2017)**.

Di conseguenza, fino al periodo d'imposta 2015 (effetto nella dichiarazione IVA 2016 - Comunicazionale annuale dati IVA 2016), sarà ancora possibile, avendone i requisiti, scegliere alternativamente di:

- ◆ presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro febbraio evitando

<sup>1</sup> Art. 3-bis, comma 2, D.L. n. 16/2012.

quindi di presentare la comunicazione annuale dati IVA;

- ◆ presentare la dichiarazione IVA in forma unificata, dovendo però in tal caso presentare entro febbraio la comunicazione annuale dati IVA.

<b>ABROGAZIONE DICHIARAZIONE IVA UNIFICATA E COMUNICAZIONE DATI IVA</b>	<b>A partire dal modello IVA 2017 (periodo d'imposta 2016)</b>
---	--

#### **Aumento acconti IRES/IRAP 2015**

(art. 10, comma 9)

È stato **prorogato al 30.09.2015 il termine entro il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze potrà decidere l'aumento, per i soggetti IRES, della misura degli acconti IRES/IRAP 2015.**

La decisione potrà scattare se dal monitoraggio del maggior gettito IVA scaturente dai pagamenti dei debiti alle imprese da parte della Pubblica Amministrazione e dalla sanatoria del contenzioso sulle slot machine (art. 15m D.L. n. 102/2013) non si otterranno entrate sufficienti al raggiungimento degli obiettivi previsti.

**L'aumento, se verrà stabilito, sarà applicabile solo in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto in scadenza il 30.11.2015.**

#### **IMUS: entrata in vigore prorogata al 2016**

(art. 10, comma 11-bis)

L'**art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011** (il c.d. "decreto sul federalismo municipale", lo stesso decreto che ha introdotto l'IMU) ha previsto l'introduzione dell'**IMUS, "Imposta municipale secondaria" per sostituire:**

- ◆ la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**Tosap**);
- ◆ il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (**Cosap**);
- ◆ l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni (**Icpdpa**);
- ◆ il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (**Cimp**).

L'IMUS avrebbe dovuto sostituire le suddette imposte inizialmente dal 1° gennaio 2014. Successivamente, la Legge di Stabilità 2014 ha prorogato la decorrenza dell'IMUS al 1° gennaio 2015.

Ora, con la conversione in legge del Milleproroghe, **la sua decorrenza slitta di un altro anno, al 1° gennaio 2016.**

#### **Idoneità CAF**

(art. 10, commi 12-ter e 12-quater)

Secondo quanto era stato stabilito in origine dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2014 (**Decreto legislativo "Semplificazioni fiscali"**), i **CAF già autorizzati al 13.12.2014** allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale dovevano **presentare alla competente DRE una relazione sull'idoneità tecnico-organizzativa entro il 31.01.2015.**

Ora il **Decreto Milleproroghe** ha concesso loro più tempo, **spostando il termine al 30.09.2015.**

Il Decreto modifica anche il comma 3 del citato art. 35, laddove stabilisce che il **requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi 3 anni di attività**, necessario **ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale**, si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'1%, con uno scostamento massimo del 10%, del rapporto risultante tra:

- ◆ le dichiarazioni trasmesse dal CAF in ciascuno dei 3 anni;
- ◆ la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato.

Ora viene stabilito che, **per i CAF già autorizzati al 13.12.2014**, i suddetti **requisiti** devono essere **verificati con riferimento alle dichiarazioni trasmesse nel 2016, 2017 e 2018**, anziché nelle annualità 2015, 2016 e 2017.

#### Nuova rateazione debiti tributari per chi è già decaduto

(art. 10,  
comma 12-quinquies)

Un'importante novità introdotta in sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe è data dalla **nuova possibilità di accedere ad un piano di rateazione dei debiti tributari per coloro che, alla data del 31.12.2014, sono già decaduti da un precedente piano di rateazione**. Il nuovo piano di rateazione può avere un **massimo di 72 rate e non è prorogabile**: il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza.

La riapertura dei termini è stata disposta con una **modifica all'art. 11-bis del D.L. n. 66/2014 (decreto Renzi)**, che aveva già disposto un'analogha possibilità per i contribuenti che erano decaduti da un precedente piano di rateazione al 22.06.2013 e che presentavano richiesta entro il 31.07.2014.

Il Decreto Milleproroghe ha, inoltre, disposto che, **a seguito di presentazione della richiesta del nuovo piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive**.

**Se** la rateazione è **richiesta dopo** che si è ricevuta una **segnalazione** effettuata da parte della P.A. all'Agente della riscossione ai sensi dell'**art. 48-bis, DPR n. 602/1973** (relativa cioè a pagamenti di importo superiore a € 10.000 che la P.A. deve effettuare a favore del contribuente, il quale però risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento di ammontare almeno pari a tale limite), **la rateazione non è concessa limitatamente agli importi che costituiscono oggetto della segnalazione medesima**.

#### Incentivi rientro lavoratori dall'estero

(art. 10,  
comma 12-octies)

Gli **incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori trasferiti all'estero**, introdotti dalla Legge n. 238/2010, sono stati **prorogati fino al 31.12.2017**, anziché fino al 31.12.2015.

Si ricorda che l'incentivo prevede una **minor imponibilità del reddito** a

favore dei **cittadini dell'UE** che "hanno **risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia**, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di **far rientro in Italia**". In particolare, la **tassazione ai fini Irpef è pari al 20% per le lavoratrici ed al 30% per i lavoratori**.

#### Credito d'imposta nuove assunzioni Mezzogiorno

(art. 10, comma 12-novies)

Il Decreto Milleproroghe stabilisce la **proroga dal 15.05.2015 al 31.12.2015 del termine** previsto dall'art. 2, comma 6, D.L. n. 70/2011 **entro il quale i datori di lavoro che hanno effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato al Sud** (Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) possono **utilizzare in compensazione il credito d'imposta loro riconosciuto** (50% del costo salariale sostenuto nei 12 mesi successivi all'assunzione).

#### Proroga del regime dei minimi per il 2015

(art. 10, comma 12-undecies)

Un'importantissima novità introdotta in sede di conversione del Decreto Milleproroghe è la **proroga per il 2015 del regime dei minimi previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (imposta sostitutiva al 5% e limite di ricavi a € 30.000)**, che era decaduto dal 1° gennaio 2015 a seguito dell'introduzione, al suo posto, ad opera della Legge di Stabilità 2015, del nuovo regime agevolato forfetario con imposta sostitutiva al 15% e limite di ricavi variabile a seconda del codice attività

**La proroga non riguarda il regime delle nuove iniziative produttive** ex art. 13, Legge n. 388/2000, **né il regime contabile agevolato** ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 (c.d. "**ex minimi**"), che pertanto dal 2015 restano non più applicabili.

Nel 2015, quindi, il contribuente, avendone i requisiti, potrà scegliere se adottare il regime dei minimi con applicazione dell'imposta sostitutiva del 5%, oppure il nuovo regime forfetario con applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%.

NEL 2015 COESISTERANNO:	
<b>Regimi dei minimi</b> ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011	Imposta sostitutiva 5%
	Limite di ricavi € 30.000
<b>Regime agevolato forfetario</b> (Legge di Stabilità 2015)	Imposta sostitutiva 15%
	Limite di ricavi variabile in funzione del codice attività

**No raddoppio termini di accertamento in caso di voluntary disclosure**

(art. 10, comma 12- quaterdecies)

Il Decreto Mileproroghe, apportando alcune modifiche alla disciplina della "voluntary disclosure" di cui alla Legge n. 186/2014, stabilisce la **non applicazione del raddoppio dei termini di accertamento alla contestazione delle violazioni** relative alla compilazione del **quadro RW** del mod. UNICO PF se:

- ◆ lo **Stato black list ha stipulato con l'Italia, entro il 02.03.2015, un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni** (come ad esempio è avvenuto in questi giorni con Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco);
- ◆ **il contribuente che intende mantenere o trasferire le attività oggetto di disclosure in uno Stato black list rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle richiedenti Autorità finanziarie italiane tutti i dati** concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria.

**TARI 2014**

(art. 10, comma 12- quinquedecies)

Viene stabilito che, **per l'anno 2014, restano valide le delibere comunali relative alla TARI adottate entro il 30.11.2014.**

**I Comuni che non hanno deliberato entro tale data, procedono alla riscossione della TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013.**

**Blocco aliquota 2015 Gestione Separata Inps per i titolari di partita Iva**

(art. 10-bis)

La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) aveva stabilito che l'**aliquota dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS per il 2015 da parte dei pensionati e degli iscritti ad altre forme previdenziali fosse innalzata** dalla misura del 22% prevista per il 2014 al **23,5%**.

Per i **soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria**, invece, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012, **l'aliquota 2015 dei contributi Inps sarebbe stata pari, per tutti (titolari di partita IVA o no, come i collaboratori a progetto, ad esempio) al 30% (anziché 27%), più il consueto contributo aggiuntivo dello 0,72%** relativo al finanziamento dell'onere della tutela alla maternità, degli assegni per il nucleo familiare, della degenza ospedaliera, della malattia e del congedo parentale.

**Il Decreto Milleproroghe, invece, blocca al 27% (+0,72%) le aliquote 2015 dei contributi dovuti alla Gestione Separata per coloro che sono titolari di partita IVA e che non risultano iscritti ad altra forma di tutela previdenziale, mentre nulla cambia per i NON titolari di partita IVA.**

Pertanto, per il 2015 le aliquote contributive della Gestione Separata sono le seguenti:

CONTRIBUTI 2015 GESTIONE SEPARATA INPS		
<b>Pensionato o iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria</b>		<b>23,5%</b>
<b>Non pensionato e non iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria</b>	Titolare di partita IVA	<b>27,72%</b>
	NON titolare di partita IVA (co.co.co., co.co.pro., associato in partecipazione, venditore porta a porta)	<b>30,72%</b>

Per il 2016 e 2017 l'aliquota dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi **titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS** viene stabilita ora rispettivamente nella misura **del 28% e 29%**, in luogo del 31% e 32%.

Si rammenta che per i pensionati e gli iscritti ad altra gestione obbligatoria l'aliquota per il 2015 è pari al 23,5%.



Ti ricordiamo che [puoi accedere all'Area Riservata](#) del Sito dove è disponibile on line **l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.**